

LEGGE REGIONALE N. 15 del 24 luglio 2006

“Estensione degli effetti dell’articolo 6 comma 6, della Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8 ai Comuni di Mercogliano e Caposele”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Gli effetti previsti dall’articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 sono estesi al comune di Mercogliano, sede del santuario di Montevergine e al comune di Caposele, sede del santuario di San Gerardo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 luglio 2006

Bassolino

NOTE

LEGGE REGIONALE : “Estensione degli effetti dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, ai Comuni di Mercogliano e Caposele”

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota al titolo della legge

La Legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, che detta : " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria 2004" all’art. 6, comma 6, così recita : “Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant’Anastasia, sedi di santuari meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio.”

Nota all’art. 1

La legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 è stata già citata nella nota al titolo della legge.